



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 207

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Indice

1. DDL S. 207 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 207	5
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	14
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 9 (pom.) del 06/12/2022	15
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (pom.) del 14/12/2022	23
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 18 (ant.) del 21/12/2022	24
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant.) dell'11/01/2023	28

1. DDL S. 207 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 207
XIX Legislatura

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Titolo breve: *Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

Iter

11 gennaio 2023: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.207

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Andrea Giorgis](#) ([PD-IDP](#))

Cofirmatari

[Simona Flavia Malpezzi](#) ([PD-IDP](#)), [Walter Verini](#) ([PD-IDP](#))

[Andrea Martella](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 2 novembre 2022)

[Bruno Astorre](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 9 novembre 2022)

[Dario Parrini](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Alessandro Alfieri](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Franco Mirabelli](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Antonio Misiani](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Cecilia D'Elia](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Michele Fina](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Dario Franceschini](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Annamaria Furlan](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Alberto Losacco](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Daniele Manca](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Antonio Nicita](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Tatjana Rojc](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

[Ylenia Zambito](#) ([PD-IDP](#)) (aggiunge firma in data 14 novembre 2022)

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **20 ottobre 2022**; annunciato nella seduta n. 3 del 25 ottobre 2022.

Classificazione TESEO

PARTITI POLITICI , TESTI UNICI , STATUTI

Articoli

INTERNET (Art.2), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Artt.2, 4), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 4, 5), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.4), GOVERNO (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea De Priamo \(Fdl\)](#) (dato conto della nomina il 6 dicembre 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 23 novembre 2022. Annuncio nella seduta n. 11 del 24 novembre 2022.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 207

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 207

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIORGIS**, **MALPEZZI**, **VERINI**, **PARRINI**, **ALFIERI**, **MIRABELLI**, **MISIANI**, **D'ELIA**, **ASTORRE**, **FINA**, **FRANCESCHINI**, **FURLAN**, **LOSACCO**, **MANCA**, **MARTELLA**, **NICITA**, **ROJC** e **ZAMBITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2022

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge mira a dare una più organica ed effettiva attuazione all'articolo 49 della Costituzione e, in particolare, al diritto che esso riconosce ai cittadini di associarsi in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare l'indirizzo politico delle comunità in cui vivono.

Si tratta di un diritto fondamentale la cui attuazione e il cui esercizio contribuiscono a definire lo svolgimento del principio di sovranità popolare di cui all'articolo 1 della Costituzione e, al tempo stesso, contribuiscono a sostanziare il ruolo e la funzione politica emancipante della Repubblica in tutte le sue diverse articolazioni territoriali.

Dare effettività ai diritti politici dei cittadini, « rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono (...) l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese », ricostruendo le condizioni di un protagonismo virtuoso dei partiti politici, in grado di rafforzare la capacità di integrazione politica (e quindi di « governo ») delle istituzioni rappresentative del pluralismo, non è infatti solo una questione di democrazia, ma il presupposto per porre tali istituzioni nella condizione di poter rimuovere le diseguaglianze sempre più marcate che si sono venute consolidando e, anche per questa via, sostenere un processo di crescita e di sviluppo.

Com'è noto, durante i lavori dell'Assemblea costituente e per molti anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, prevalse un atteggiamento di diffidenza verso ogni forma di regolamentazione pubblica dei partiti politici e, in particolare, verso ogni forma di regolazione della loro vita interna. Il timore di una compromissione dell'ambito riservato all'autonomia associativa e organizzativa dei cittadini e il timore di una regolamentazione (e quindi di un controllo da parte della magistratura) in danno delle minoranze e del pluralismo politico e culturale ebbero la meglio, anche per note ragioni di carattere storico-politico, su ogni altra considerazione ed esigenza di democraticità e trasparenza (connesse al particolare rilievo pubblico dell'attività e della funzione che i partiti sono chiamati a svolgere).

Nel corso del tempo, anche in conseguenza dell'evoluzione del quadro politico nazionale e internazionale e della progressiva crisi di legittimazione che ha investito l'intero sistema politico, è però cresciuta la consapevolezza dell'importanza di una disciplina pubblicistica in grado di garantire maggiore attenzione al principio del « metodo democratico »: si è infatti compreso che solo partiti trasparenti e autenticamente democratici al proprio interno possono rendere effettivo il fondamentale diritto dei cittadini di concorrere a determinare l'assetto politico, economico e sociale del Paese e delle comunità territoriali in cui ciascuno è inserito; e si è compreso che solo partiti autenticamente

democratici anche al proprio interno possono riconquistare la fiducia dei cittadini e, in tal modo, promuovere la partecipazione e rafforzare la capacità rappresentativa, e quindi di governo, delle nostre istituzioni democratiche.

Negli ultimi anni si sono così susseguiti diversi interventi legislativi che hanno regolato alcuni o più profili dell'azione esterna e della vita interna dei partiti politici: dalle modalità di finanziamento, pubblico e privato (che sono state più volte riformate e ridefinite), ai vincoli di trasparenza dei flussi economici (che sono stati resi via via più stringenti), al controllo dei rendiconti e degli statuti (affidato dal 2012 a una specifica Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, nominata dai Presidenti delle Camere su indicazione dei vertici delle supreme magistrature ordinaria e amministrative), alle norme relative allo svolgimento delle campagne elettorali, fino all'istituzione del registro nazionale dei partiti politici e alla disciplina di alcune condizioni di democraticità interna e di trasparenza dell'organizzazione che è necessario rispettare per accedere ai sostegni economici e per presentare le liste alle elezioni.

Dall'insieme delle disposizioni emanate emerge un quadro normativo consistente e articolato, che tuttavia, in alcuni casi, appare di non facile interpretazione e coordinamento e, in relazione a taluni aspetti, bisognoso di integrazioni.

Di qui la proposta, contenuta nel disegno di legge, di integrare e rafforzare alcuni requisiti di trasparenza e di democrazia interna dei partiti e di conferire al Governo la delega ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico per il riordino e la razionalizzazione delle molteplici norme attinenti al diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti secondo quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione.

Accanto a disposizioni che rafforzano i requisiti di trasparenza e democrazia interna dei partiti e a disposizioni contenenti la delega al Governo per la razionalizzazione e il riordino della normativa vigente in un testo unico, il presente disegno di legge contiene disposizioni volte ad assicurare ai partiti politici le condizioni materiali per poter organizzare nel modo migliore la partecipazione politica e rendere così effettivo il diritto riconosciuto a ogni individuo di associarsi e di concorrere (con metodo democratico) a determinare l'indirizzo politico delle comunità in cui vive.

Assicurare ai partiti politici un finanziamento pubblico ragionevole, condizionato al rispetto dei principi di democrazia interna e di gestione trasparente delle risorse, rafforzando al tempo stesso i limiti al finanziamento privato, contribuisce altresì ad assicurare la separazione e l'autonomia della sfera politica dalla sfera economica. E questo, com'è noto, è uno dei principali obiettivi del costituzionalismo uscito dalla tragica esperienza della guerra e delle diverse dittature nazionali, ed è uno dei presupposti di ogni ordinamento democratico e pluralista: limitare, separare e distribuire il potere in modo da assicurare appunto a ogni essere umano - indipendentemente dai caratteri dell'indirizzo politico che di volta in volta si afferma come prevalente e dalle ragioni del calcolo economico - le condizioni (materiali e culturali) per poter realizzare, nella maniera più piena, lo sviluppo della propria persona ed effettivamente partecipare all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Del resto, com'è altrettanto noto, la limitazione, la separazione e la distribuzione del potere, in un ordinamento democratico pluralista, si realizzano innanzitutto prescrivendo che ciascun bene (il cui possesso conferisce potere) sia distribuito - per usare le parole di Michael Walzer - secondo il proprio « criterio intrinseco »: per cui il ricoprire una posizione dominante o di rilievo in una delle tre sfere (politica, economica, culturale o dei mezzi di comunicazione) non dovrebbe dare titolo per assumere una posizione dominante o di rilievo in alcuna delle altre due. L'aver, ad esempio, molto consenso non conferisce il diritto di acquisire un riconoscimento scientifico, né dà il diritto di ottenere fortune economiche; così come l'aver dimostrato particolare abilità nella sfera culturale o in quella economica non dà il diritto di ottenere cariche politiche. In un ordinamento democratico pluralista occorre, insomma, scongiurare il rischio che chi detiene ingenti risorse in una delle sfere possa, per ciò solo, acquisire una posizione dominante anche nelle altre: chi detiene ingenti risorse economiche non dovrebbe pertanto poter acquisire, attraverso l'esercizio del potere economico, potere culturale (dei mezzi di comunicazione) e potere politico né, attraverso l'esercizio di questi ultimi, acquisire ulteriore potere economico, dando così origine a un circolo vizioso che conduce a una

sempre maggiore concentrazione del potere.

La concentrazione del potere e la progressiva destrutturazione dei corpi intermedi, peraltro - come dimostra l'esperienza di questi anni - non aumentano l'efficienza delle istituzioni politiche né accrescono la loro capacità di governo dei processi economici e sociali, ma concorrono solo ad aumentare le diseguaglianze, le divisioni e i conflitti sociali. Laddove i partiti politici perdono radicamento e faticano a organizzare una costante partecipazione critica e riflessiva, contribuendo così anche a mitigare le pulsioni più irrazionali e distruttive, le istituzioni politiche finiscono con il perdere, oltre alla capacità di rappresentare, anche la capacità di governare e, in particolare, di indirizzare e coordinare l'attività economica a fini sociali (articolo 41 della Costituzione). Le scorciatoie plebiscitarie possono dare l'impressione di sopperire alle difficoltà dei processi partecipativi e alla frammentazione politica, ma alla fine si dimostrano incapaci di conferire alle istituzioni la forza e la legittimazione di cui necessitano per mantenere le promesse dell'eguaglianza e della crescita che non esclude nessuno dal diritto a un'esistenza libera e dignitosa.

Per le ragioni sopra esposte, con il presente disegno di legge si propone di apportare alcune modifiche alla disciplina vigente (introdotta con il citato decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014) in modo da incrementare le risorse pubbliche che possono essere destinate dai cittadini ai partiti politici e, contemporaneamente, ridurre l'influenza della ricchezza privata dei singoli contribuenti e, più specificamente, di coloro che intendono sostenere l'azione dei partiti politici. In particolare, confermando le misure introdotte dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutela della trasparenza di ogni finanziamento, si propone di ridurre il limite di importo attualmente previsto per le erogazioni liberali delle persone giuridiche, portandolo da 100.000 a 50.000 euro all'anno. Al contempo, si propone di incrementare l'autorizzazione di spesa relativa al fondo, di cui all'articolo 12, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013, per l'attuazione della destinazione volontaria del due per mille della quota parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ciascun contribuente può destinare a favore di un partito politico, portandola da 25,1 a 45,1 milioni di euro all'anno (come del resto aveva originariamente previsto lo stesso articolo 12, a decorrere dall'anno 2017); e si propone di estendere ai partiti politici un meccanismo di ripartizione - anche del cosiddetto « inoptato » - analogo a quello che vige in materia di sostegno alle confessioni religiose (secondo la legge 20 maggio 1985, n. 222, e le leggi di approvazione delle intese con le confessioni religiose acattoliche), così attenuando l'incidenza della ricchezza del singolo contribuente sull'ammontare complessivo che ciascun partito riceve, come avviene appunto nei confronti delle diverse confessioni religiose che accedono alla ripartizione dell'otto per mille.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti dei partiti politici)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *0a*) è inserita la seguente:

« *0b*) i principi politici ai quali il partito ispira la propria azione, che costituiscono lo scopo dell'associazione, nonché le forme di garanzia del loro rispetto da parte degli organi rappresentativi ed esecutivi del partito »;

b) alla lettera *c*), dopo le parole: « le procedure » è inserita la seguente: « democratiche »;

c) dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

« *c-bis*) le forme e le modalità di iscrizione al partito, che devono essere idonee a garantire il carattere libero e personale dell'iscrizione medesima; le cause di rigetto motivato della domanda di iscrizione, contro il quale deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia del partito »;

d) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) le regole che disciplinano l'istituzione, l'accesso all'anagrafe degli iscritti e di eventuali albi

degli elettori e la loro gestione trasparente, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali »;

e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) i criteri e le garanzie con cui è assicurata la partecipazione delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi »;

f) alla lettera m), dopo le parole: « le procedure » è inserita la seguente: « rafforzate ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di trasparenza e semplificazione)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Nei siti *internet* dei partiti politici sono pubblicate, inoltre, le informazioni riguardanti le attribuzioni e la composizione degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata in carica dei loro componenti ».

Art. 3.

(Ulteriori modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di finanziamento dei partiti politici)

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 8, primo periodo, la parola: « 100.000 » è sostituita dalla seguente: « 50.000 »;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, la parola: « 2014 » è sostituita dalla seguente: « 2023 » e le parole: « può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « può destinare un ammontare pari al due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, indicando altresì il partito politico scelto al fine della ripartizione ai sensi del comma 2 del presente articolo »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte » sono sostituite dalle seguenti: « La quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche complessivamente destinata dai contribuenti ai sensi del comma 1 è ripartita tra i partiti politici in proporzione alle scelte »;

3) al comma 4, le parole: « 25,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 45,1 milioni di euro »;

4) al comma 6, le parole: « nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « ripartite, in proporzione ai voti di lista conseguiti, tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 che abbiano ottenuto nelle ultime elezioni della Camera dei deputati almeno il 2 per cento dei voti di lista validi ».

2. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2014, sono adottate le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al presente articolo, stabilendo altresì le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai partiti iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che abbiano conseguito, nelle ultime elezioni della Camera dei deputati, almeno il 2 per cento dei voti di lista validi.

Art. 4.

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e movimenti politici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione concernenti i partiti e i movimenti politici, nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui alla presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti, comprendendovi, in particolare, quelle riguardanti le seguenti materie:

- a) trasparenza e democraticità dei partiti e dei movimenti politici nonché delle fondazioni, delle associazioni e dei comitati a essi equiparati, anche con riguardo alla disciplina della contribuzione volontaria e indiretta, tra cui, in particolare, le disposizioni vigenti contenute nella legge 2 maggio 1974, n. 195, nella legge 18 novembre 1981, n. 659, nella legge 2 gennaio 1997, n. 2, nella legge 3 giugno 1999, n. 157, nella legge 6 luglio 2012, n. 96, nel decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e nella legge 9 gennaio 2019, n. 3;
- b) pubblicità delle spese per le campagne elettorali, di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515;
- c) pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive, di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441;
- d) svolgimento delle campagne elettorali, di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, alla legge 24 aprile 1975, n. 130, al decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e alla legge 6 novembre 2003, n. 313.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinare, sotto il profilo formale, il testo delle disposizioni legislative vigenti apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- b) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
- c) aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 4 e 5 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

7. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 entro un anno dalla data di entrata in

vigore del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
2. Entro il 31 dicembre 2022 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 207
XIX Legislatura

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione

Titolo breve: *Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 9 \(pom.\)](#)

6 dicembre 2022

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 16 \(pom.\)](#)

14 dicembre 2022

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 18 \(ant.\)](#)

21 dicembre 2022

[N. 21 \(ant.\)](#)

11 gennaio 2023

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 9 (pom.) del 06/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per lo sport e i giovani Abodi e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(13) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

(135) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI e altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

(152) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra i disegni di legge costituzionali n. 13 (d'iniziativa del senatore Iannone e altri), n. 135 (d'iniziativa della senatrice Sbrollini e altri) e n. 152 (d'iniziativa del senatore Parrini), di identico contenuto, che consistono di un solo articolo volto ad aggiungere un comma finale all'articolo 33 della Costituzione.

La modifica apportata prevede che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Precisa che i disegni di legge in titolo riproducono l'ultima versione di una proposta di revisione costituzionale già presentata ed esaminata nella scorsa legislatura e arrivata quasi al termine dell'*iter* parlamentare, che tuttavia non si è concluso a causa della fine anticipata della legislatura. Più precisamente, essi corrispondono al testo approvato, in prima deliberazione, da entrambe le Camere e, in seconda deliberazione, dal Senato il 29 giugno 2022.

Tra le finalità dei disegni di legge vi è quello di introdurre una norma di rango costituzionale che riconosca il valore dell'attività sportiva, in coerenza, peraltro, con l'articolo 165, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale "l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa".

Attualmente, infatti, l'unica previsione costituzionale che richiama il fenomeno sportivo attiene al sistema di ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, ridefinito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V, che, all'articolo 117, terzo comma, inserisce l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente.

Da ultimo, ricorda che, nella seduta dell'Assemblea dello scorso 29 novembre, è stata approvata la richiesta di procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento, con riguardo al disegno di legge n. 13, il cui esame è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula nella settimana dal 12 al 15 dicembre, ove concluso dalla Commissione.

Prende la parola il ministro ABODI, che ringrazia i parlamentari per aver assunto l'iniziativa di riprendere immediatamente l'*iter* dei disegni di legge costituzionale per il riconoscimento dell'importanza dell'attività sportiva, dal punto di vista non solo del benessere assicurato dalla pratica motoria, ma anche della funzione educativa e sociale.

Auspica quindi una rapida approvazione definitiva del testo e una efficace collaborazione tra Parlamento e Governo per l'attuazione dei progetti, a cominciare dalla ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre nelle scuole, considerato che a questo fine sono destinati specifici finanziamenti nel PNRR.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di assumere come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 13, a prima firma del senatore Iannone. Ritiene altresì opportuno prevedere un termine molto breve per la presentazione di proposte di modifica, posto che il provvedimento è già calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana. Propone quindi di assumere il disegno di legge costituzionale n. 13 come testo base per il seguito della discussione e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di domani, mercoledì 7 dicembre.

La Commissione conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda che, nella scorsa legislatura, è stato svolto un lungo lavoro alla ricerca di una sintesi, non tanto sulle finalità dei testi in esame, su cui vi era accordo quasi unanime, quanto sulle definizioni più appropriate da inserire in Costituzione. L'ampio consenso aveva consentito di accelerare l'esame parlamentare, che purtroppo non era stato possibile completare per la fine anticipata della legislatura.

Auspica pertanto che si tenga conto del percorso già svolto, senza mettere in discussione i punti di convergenza consolidati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (Esame e rinvio)

Il relatore [DE PRIAMO](#) (FdI) dà conto del disegno di legge in titolo, che consta di cinque articoli.

L'articolo 1 reca puntuali integrazioni circa gli elementi sostanziali e procedurali a cui gli statuti dei partiti politici devono attenersi per garantire l'osservanza del principio democratico all'interno dei partiti medesimi. A ciò risultano preordinate le modifiche di cui alle lettere *b)* ed *f)*, che sottolineano il criterio democratico *ex* articolo 49 della Costituzione cui le procedure devono ispirarsi. In particolare, si evidenziano alla lettera *c-bis)* del comma 1: la natura "libera e personale" dell'adesione degli iscritti al partito, la richiesta di una qualificata motivazione in caso di rigetto della domanda di iscrizione ovvero la possibilità di proporre ricorso avverso dette ipotesi di rigetto.

L'articolo 2 prescrive l'ostensione sui siti internet delle modalità di elezione dei componenti dei partiti politici, nonché della durata dei loro incarichi.

Quanto all'articolo 3, inerente ai limiti alle erogazioni liberali delle persone giuridiche, si propone la riduzione del contributo in favore dei partiti politici - in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogato - dall'attuale importo di 100.000 a 50.000 euro annui.

Per converso, si propone un incremento della spesa relativa al fondo per l'attuazione della destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), portandola da 25,1 a 45,1 milioni di euro annui, con indicazione di un partito politico cui destinare tale quota.

Sotto questo profilo, si prevede, inoltre, di impiegare un meccanismo di ripartizione tra i partiti politici analogo a quello attualmente vigente per le confessioni religiose (ossia l'otto per mille), come

disciplinato dalla legge n. 222 del 1985 e dalle leggi di approvazione delle intese stipulate con le confessioni acattoliche: trattasi del cosiddetto "inoptato", in base al quale, laddove il contribuente non esprima alcuna scelta, la destinazione si stabilisce in proporzione alle preferenze espresse.

Sempre nell'ottica di promuovere una gestione trasparente delle risorse, il comma 2 dell'articolo 3 rinvia, per l'individuazione delle modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati dei partiti che abbiano conseguito almeno il due per cento dei voti validi alle ultime elezioni della Camera dei deputati, ad un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 4 conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto legislativo preposto a riunire le varie disposizioni nel tempo intervenute in merito a: trasparenza e democraticità dei partiti; pubblicità delle spese sostenute per le campagne elettorali e dello svolgimento di queste ultime; pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive.

Il comma 2 dell'articolo 4 reca, in particolar modo, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, tra cui il coordinamento - anche sotto il profilo formale - della disciplina vigente, nonché la necessità di una sistematica operazione di semplificazione delle disposizioni in materia.

I commi 3 e 4 dell'articolo 4 disciplinano la procedura di adozione del decreto delegato.

L'articolo 5 reca, infine, la clausola di copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere opportuna un'attenta riflessione data la corposità dell'articolato, propone di rinviare la discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge n. 170, presentato dal senatore Gasparri e composto da quattro articoli, che intende ripristinare la festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Nello specifico, l'articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 2023, la celebrazione della Giornata avrà nuovamente luogo il 4 novembre di ciascun anno.

Per celebrare la Giornata, l'articolo 2 dispone che, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, gli organi competenti possano promuovere e organizzare cerimonie, incontri e altri eventi sull'importanza dell'Unità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarietà e di partecipazione civile incarnati dalle Forze armate.

L'articolo 3 prevede che anche gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possano promuovere iniziative per la medesima Giornata.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

Si sofferma quindi sui disegni di legge n. 312, a prima firma del senatore Menia, e n. 390, a prima firma della senatrice Biancofiore. Entrambi si compongono di un unico articolo che introduce nuovamente la festa delle Forze armate da celebrare il 4 novembre, che pertanto è ripristinato come giorno festivo.

Concludendo, propone che le proposte appena illustrate siano trattate congiuntamente.

Ha quindi inizio la discussione generale congiunta.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) ringrazia la Commissione per il rapido avvio della discussione.

Sottolinea che il disegno di legge intende rispondere a un sentimento diffuso sulla necessità di ripristinare la festività del 4 novembre, per distinguere più correttamente la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate dalla data di fondazione della Repubblica, nella quale invece attualmente si celebrano entrambe le ricorrenze, tanto che il 2 giugno si svolge anche la parata

militare.

Ricorda che l'iniziativa ha assunto toni problematici dopo l'istituzione, nella scorsa legislatura, di una Giornata dedicata specificamente alla memoria di un Corpo militare dello Stato, seguita dalle critiche delle associazioni combattentistiche rimaste escluse. Il disegno di legge si limita quindi a ripristinare il 4 novembre come Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze Armate, nella loro completezza, come peraltro auspicato dai più alti vertici istituzionali.

Per i motivi illustrati, auspica una rapida definizione del provvedimento in Commissione.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) ricorda di aver presentato il disegno di legge almeno quindici anni fa, con l'intento di individuare una data in cui tutti gli Italiani possano sentirsi uniti in un sentimento profondo per la Patria: il 4 novembre si ricorda il giorno in cui, nel 1918, cessarono le ostilità della Prima guerra mondiale sul fronte italiano.

Del resto, anche se l'Italia raggiunse la propria unità con il Risorgimento, fu in occasione di quel conflitto che giovani provenienti da diverse Regioni si trovarono a combattere fianco a fianco nelle trincee del Carso. Il loro sacrificio portò al completamento dell'unità del territorio nazionale dopo il ricongiungimento di Trento e Trieste, tanto che molti storici considerano la Prima guerra mondiale come la quarta guerra d'indipendenza italiana.

Ricorda che, in passato, la ricorrenza era molto partecipata, in particolare con la rituale visita al sacrario di Redipuglia, per onorare i 650.000 caduti militari. Ritiene pertanto opportuno ripristinare la festività, affinché si dedichi una Giornata specifica al significato profondo dell'unità nazionale, evitando che la ricorrenza sia celebrata nella domenica più vicina.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, come ricordato dal senatore Gasparri, la proposta di ripristinare la festività nazionale del 4 novembre, nella scorsa legislatura, aveva risentito delle polemiche suscitate dall'istituzione della Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini in una data, quella del 26 gennaio, che rievocava una battaglia che faceva parte di una guerra di aggressione dell'Italia accanto alle truppe naziste.

La sollecitazione a superare tali polemiche venne anche dall'auspicio espresso dai più alti vertici istituzionali affinché venisse ripristinata la festività del 4 novembre, per celebrare il coraggio di tutte le Forze armate del passato e del presente, senza attribuire a tale ricorrenza significati nostalgici o bellicisti. È del resto particolare motivo di orgoglio anche la partecipazione dei soldati italiani alle operazioni di pace in tutto il mondo.

Auspica quindi che, nell'approvare i disegni di legge in titolo, si rimanga nell'alveo di uno spirito inclusivo auspicato dalle più alte magistrature repubblicane: l'obiettivo è valorizzare il 4 novembre come giorno in cui rendere omaggio ai militari che si sono sacrificati per il Paese, senza rivendicazioni divisive. Del resto, tra le date significative per la coscienza collettiva degli italiani, come ricordato anche dal Presidente del Senato all'atto del suo insediamento, ci sono già il 2 giugno e il 25 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che il senatore Menia non intendesse disconoscere il significato delle altre date in cui si celebra la Repubblica, sebbene ognuno, per il proprio orientamento culturale, possa sentirsi particolarmente vicino a una specifica ricorrenza. A suo avviso, non possono esserci motivi di divisione sui valori patriottici e della Costituzione.

Il senatore [MENIA](#) (*FdI*) si associa alle considerazioni del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), nel dare la parola alla relatrice, sottolinea che, sul medesimo argomento oggetto del provvedimento in titolo, sono in corso di assegnazione alla Commissione i disegni di legge n. 367 ("Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti"), a prima firma del senatore

Romeo, e n. 57 ("Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane"), d'iniziativa del senatore Astorre ed altri. Si potrà valutarne poi la congiunzione con il provvedimento in titolo.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta in esame, a prima firma del senatore Silvestroni, recante alcune modifiche alla legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio).

Nello specifico, l'articolo 1 abroga i commi da 58 a 78 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 e dispone che il presidente e i consiglieri della provincia siano eletti a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 2 stabilisce che il sindaco e il consiglio metropolitani siano eletti a suffragio universale e diretto, con il sistema elettorale previsto per le province. Conseguentemente, prevede l'abrogazione dei commi 19 e 22 e da 25 a 39 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014.

L'articolo 3, infine, introduce ulteriori modifiche alla medesima legge, al fine di ripristinare il ruolo e le competenze delle giunte provinciali come erano previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prima dell'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014. In particolare, si prevede che il sindaco metropolitano presieda la giunta metropolitana - la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico - e si introduce, tra gli organi della provincia, la giunta provinciale, anch'essa presieduta dal sindaco metropolitano e disciplinata, quanto a composizione e competenze, dagli articoli 47 e 48 del testo unico.

Prende la parola il sottosegretario Wanda FERRO per auspicare che si raggiunga un orientamento ampiamente condiviso sulle modifiche alla cosiddetta legge Delrio. Avendo svolto in passato la funzione di presidente della sezione regionale dell'Unione delle Province d'Italia, è consapevole degli effetti negativi che purtroppo quella riforma ha causato, sia per lo svuotamento delle competenze delle Province in materia di edilizia scolastica, ambiente e raccolta dei rifiuti, sia per i drastici tagli dei trasferimenti statali, che hanno ridotto molte amministrazioni provinciali in uno stato di pre-dissesto. Ritiene opportuno, quindi, restituire ai territori la capacità di fornire servizi ai cittadini, ripristinando sia le competenze che le Province avevano sempre avuto anche prima dell'istituzione delle Regioni, sia il suffragio universale e diretto per l'elezione del presidente e dei consiglieri provinciali, come anche del sindaco e del consiglio metropolitani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 3)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 29 novembre scorso.

Il relatore [LISEI](#) (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Auspica che si possa procedere quanto prima alla votazione, eventualmente nella giornata di domani, considerato che il termine per l'espressione del parere scade il 10 dicembre. Peraltro, essendo in via di costituzione un tavolo tecnico tra la Conferenza Unificata e la Presidenza del Consiglio dei ministri, sarebbe utile far pervenire il contributo della Commissione per il miglioramento del testo dello schema di decreto legislativo in esame, che è anche all'attenzione della Commissione europea.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare a domani la votazione sullo schema di parere, posticipando alle ore 10 di domani, mercoledì 7 dicembre, la seduta già convocata per le ore 9.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 7 dicembre, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.3

La 1a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- lo schema di decreto legislativo è predisposto in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico, secondo determinati principi e criteri direttivi;
- l'intervento costituisce una precisa misura di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, nello specifico, una tra le più rilevanti riforme abilitanti ivi contenute, che prevede la riforma e razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con l'obiettivo, tra i tanti, di: "*rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali*", "*limitare gli affidamenti diretti*", favorire e incentivare le aggregazioni tra Comuni, "*separare chiaramente le funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio pubblico*", "*limitare la durata media dei contratti in house*" (secondo la riforma M1C2-6 del PNRR italiano);
- si sottolinea, anche alla luce delle audizioni che hanno evidenziato criticità in merito, come la *milestone* faccia esplicito riferimento ai trasporti pubblici locali, oltre che alla rete idrica ed alla limitazione della durata dei contratti *in house*, entrambi, quindi, ineludibili rispetto agli obiettivi indicati. Al riguardo, proprio l'articolo 8, comma 2, lettera *m*), della legge 5 agosto 2022, n. 118 testualmente recita, come criterio direttivo per l'esercizio della delega: "*estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale*";
- altresì il criterio direttivo di cui alla lettera *n*) recita: "revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento";
- in ragione degli obiettivi indicati nel PNRR, lo schema di decreto legislativo, dopo aver definito, in conformità al diritto europeo, i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale e aver delineato i principi generali comuni a tutti i servizi (articolo 3), introduce, all'articolo 4, una clausola di prevalenza e di integrazione delle disposizioni del decreto rispetto alle normative di settore, procedendo poi, nel testo del medesimo decreto, ad escludere alcuni settori dall'ambito di applicazione della disciplina generale (come il gas e l'energia elettrica all'articolo 4, comma 2), ovvero a far esplicitamente salve alcune parti delle discipline di settore (come nel caso dell'articolo 24, comma 3, in materia di contenuto del contratto di servizio, o, nel caso dell'articolo 26, in materia di tariffe) o, infine, a regolare specificatamente i rapporti tra disciplina generale e disciplina settoriale (come nel caso dell'articolo 32 in materia di trasporto pubblico locale);
- in attuazione dei criteri di delega contenuti nelle lettere *c*) ed *e*) del menzionato articolo 8, comma 2, della legge n. 118 del 2022 e alla luce di specifici impegni contenuti nel PNRR, le norme contenute nel Titolo II intervengono quindi sull'organizzazione e sul riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, cercando di orientare, anche attraverso incentivi, la riorganizzazione degli ambiti territoriali preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (articolo 5) e valorizzando, nei servizi a rete, una più netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione del servizio, fino a giungere a vietare alle autorità di regolazione e controllo e agli enti di ambito di detenere partecipazioni in società che gestiscono il servizio (articolo 6);
- le norme di cui al Titolo III, Capo I, definiscono il percorso logico e valutativo che deve sostenere le scelte degli enti locali rispetto alla stessa istituzione del servizio pubblico e all'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e nella prospettiva di dare piena attuazione al criterio di delega di cui alla lettera *d*) sull'istituzione di regimi speciali o esclusivi:

in questa prospettiva, viene chiarito, in relazione ai servizi non istituiti o regolati dalla legge, che, prima di giungere all'istituzione di un servizio pubblico attraverso l'attribuzione di un diritto esclusivo e speciale ad un singolo operatore, l'ente locale dovrà verificare, attraverso un'adeguata istruttoria, la possibilità che operatori già presenti sul mercato, ma anche soggetti del terzo settore o cittadini organizzati, possano assicurare adeguatamente la soddisfazione dei bisogni della collettività, sostenendoli con misure di promozione, di incentivazione o sostegno;

· in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera *f*) ("razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza"), le norme di cui al Titolo III, Capo II, definiscono la disciplina sulle modalità di gestione di servizi pubblici (istituiti dalla legge o dagli enti competenti), richiamando, da un lato, le diverse forme di gestione consentite dal diritto europeo e facendo riferimento, a questi fini, alla disciplina in materia di contratti pubblici e di società pubbliche (artt.14-17), dall'altro, introducendo una disciplina uniforme in relazione alla durata di tali rapporti, che sia proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e, comunque, in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti (art. 20);

· con specifico riguardo alla gestione mediante affidamento a società *in house*, viene rafforzato, alla luce di uno specifico criterio di delega (lettera *g*) e in virtù di specifici impegni assunti nel PNRR, l'onere motivazionale che deve sorreggere la scelta dell'ente locale di ricorrere all'*in house*, sul piano della qualità e dei costi delle prestazioni, anche alla luce delle pregresse gestioni del servizio in autoproduzione (articolo 17, comma 2); al fine di rendere effettivo tale obbligo, viene previsto un termine minimo che deve intercorrere tra la delibera di affidamento e la stipula del contratto di servizio con la società *in house* (comma 3), introducendo altresì una ricognizione annuale dell'effettivo andamento della gestione del servizio in autoproduzione (comma 5);

· in attuazione di uno specifico criterio di delega contenuto alla lettera *q*), viene razionalizzata, nel Titolo V, la disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, introducendosi norme, in parte già presenti nella normativa vigente del testo unico sugli enti locali (TUEL), tese ad assicurare il vincolo di destinazione di tali beni alla gestione del servizio pubblico per l'intero periodo di utilizzabilità fisica del bene medesimo, senza precludere la possibilità di affidarne la gestione anche a soggetti distinti dal gestore del servizio o a società a capitale interamente pubblico (articolo 21);

· il Titolo V contiene una serie di previsioni volte a fissare elementi comuni nella regolazione del rapporto con il gestore del servizio (salvaguardando le normative di settore in materia di contratto di servizio e tariffe: articoli 24 e 26), definisce principi comuni in materia di vigilanza sull'esecuzione del rapporto di pubblico servizio (articoli 27 e 28) e introduce un obbligo di rendicontazione periodica dell'andamento delle gestioni in materia di servizi pubblici locali, anche nella prospettiva di rafforzare il livello di controllo e di partecipazione da parte dell'utenza (articolo 30);

· in attuazione di uno specifico criterio di delega (lettera *u*)), viene razionalizzato, al fine di rafforzare la comprensibilità e la controllabilità delle scelte in materia di servizi pubblici locali, un sistema di trasparenza delle informazioni e dei dati, anche favorendo l'interoperabilità con le banche dati esistenti (articolo 31),

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in merito alla modulazione dell'ambito di applicazione del decreto - che è condizionato dai richiamati vincoli del PNRR - si rappresenta che, con specifico riguardo alla scelta di introdurre una disciplina generale che possa, comunque, prevalere e, conseguentemente, incidere e orientare l'assetto di cruciali servizi pubblici locali sottoposti ad una regolazione di settore (trasporti, rifiuti e idrico), appare necessario valutare la salvaguardia degli affidamenti in essere anche nel settore dei rifiuti, oltre che nel settore idrico già salvaguardato, integrando a tale scopo la previsione di cui all'articolo 33;

2) in merito al processo di riorganizzazione degli ambiti territoriali, pur comprendendo l'obiettivo, previsto dal PNRR, di innalzare il livello di organizzazione del servizio a rete ad una dimensione preferibilmente regionale o comunque (ancorché sub-regionale) in grado di assicurare economie di

scala nella gestione del servizio, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 5 dello schema di decreto con l'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011, considerando anche la possibilità di inserire nel testo del decreto legislativo la disciplina generale sulle modalità di funzionamento degli enti di gestione che, allo stato, pur interessando direttamente importanti servizi pubblici locali (rifiuti e idrico) rimarrebbe estranea alla normativa generale in materia di servizi pubblici locali;

3) nella prospettiva di alleggerire gli oneri amministrativi e burocratici in capo agli enti locali, si valuti la possibilità di semplificare l'articolo 8, comma 2, sulla definizione degli atti regolatori propedeutici alla stipula del servizio (considerato che essi riguarderebbero i servizi non a rete);

4) nella prospettiva di offrire una maggiore tutela dell'occupazione, si valuti di rivedere, all'articolo 20 sulle tutele sociali inerenti al personale impiegato, la terminologia adottata, adottandone una maggiormente vincolante e che lasci meno spazio alla discrezionalità interpretativa data dal termine "adeguata" riferito alla "tutela occupazionale";

5) sempre ai fini della riduzione degli oneri amministrativi, si valuti di semplificare il quadro regolatorio dell'articolo 30 sulla rendicontazione annuale, eliminando in particolare la necessità di riportare, nella relazione, le singole proposte gestionali pervenute all'ente competente nel periodo di riferimento ovvero anche coordinando lo schema di decreto con la disciplina sulla ricognizione annuale relativa alle società *in house*;

6) nella prospettiva della semplificazione e della razionalizzazione delle basi di dati e informazioni in materia di servizi pubblici locali, si valuti la possibilità di semplificare il meccanismo di funzionamento della banca dati sulla trasparenza dei servizi pubblici locali prevista dall'articolo 31, individuando direttamente l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) come destinatario dei dati e degli atti da parte dell'ente locale e razionalizzando il rapporto tra questa banca dati e le altre banche dati in materia di servizi pubblici oggi esistenti, sia al fine di rafforzarne l'interoperabilità, sia al fine di valutarne il superamento o l'abrogazione là dove non pienamente rispondenti ai suddetti obiettivi. In ogni caso, andrebbe ribadita a livello normativo l'esigenza di garantire la piena accessibilità alle informazioni sui servizi pubblici locali attraverso la piattaforma ANAC da parte di cittadini, imprese e autorità di controllo, ferma restando la tutela dei dati personali, dei segreti commerciali e delle altre informazioni riservate. Infine, al fine di rendere effettivo il sistema di trasparenza, andrebbe valutata la possibilità di esplicitare le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi informativi da parte degli enti competenti, anche attraverso un coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

7) si valuti l'opportunità di introdurre, all'articolo 2, una definizione di "piano economico-finanziario", considerato che tale espressione ricorre più volte nello schema di decreto (articoli 7, comma 1; 14, comma 4; 17, comma 4; 19, comma 1);

8) all'articolo 20 sulle tutele sociali inerenti al personale impiegato, si valuti l'opportunità di richiamare anche gli inviti alle gare (con riferimento alle procedure in cui non sussistono bandi o avvisi), nonché i casi di affidamenti alle società *in house* non compresi - in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea - nel richiamato comma 2 dell'articolo 17, oltre ai casi di affidamento a società mista, di cui all'articolo 16 dello schema di decreto in esame;

9) all'articolo 32, comma 4, che si riferisce a specifici segmenti del trasporto pubblico locale assoggettati alla gestione diretta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si valuti l'opportunità di sopprimere l'eccezione dei commi 2 e 3, sulla scelta della modalità di gestione del servizio, dall'esclusione dell'applicazione dell'articolo 14;

10) all'articolo 34 recante disposizioni di coordinamento in materia di farmacie comunali, si valuti di specificare, al comma 1, che, per le modalità di gestione del servizio, il rinvio alle "corrispondenti norme del Titolo III del presente decreto" deve intendersi più specificatamente riferito agli articoli del Capo II del Titolo III dello schema di decreto in esame.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (pom.) del 14/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022

16ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), con riferimento alla programmazione dei lavori per la prossima settimana, in attesa che sia definito il calendario dei lavori dell'Assemblea, avverte che sarà data la priorità all'esame, in sede consultiva, degli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio, riferiti al disegno di legge n. [345](#) (cosiddetto "decreto aiuti-*quater*"). A tal fine, potrebbe rendersi necessaria una convocazione della Commissione per lunedì, in orario da stabilire.

In sede referente, proseguirà l'esame dei disegni di legge n. [203](#) (disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province e dei sindaci metropolitani) e n. [207](#) (in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione).

In sede redigente, riprenderà la discussione dei disegni di legge n. [314](#) (in materia di compartecipazione Stato spese per minori in comunità o istituti), e n. [170](#) (Ripristino della festività nazionale del 4 novembre) e connessi.

Avverte, inoltre, che sono stati assegnati alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. [303](#) (per l'istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani) e, in sede referente, il disegno di legge n. [367](#) (Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti). Sul disegno di legge n. [367](#) riferirà alla Commissione la senatrice Pirovano, che valuterà anche l'eventuale congiunzione con il disegno di legge n. [203](#).

Si riserva infine di comunicare per le vie brevi ai Capigruppo una proposta di calendario dei lavori definitiva, anche alla luce della programmazione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,05.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 18 (ant.) del 21/12/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2022

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(203) SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Wanda FERRO riferisce che è al vaglio del Ministero dell'interno e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, per le rispettive competenze, l'ipotesi di rinviare le prossime elezioni provinciali, a partire da quelle previste per gennaio, in attesa dell'approvazione di una norma che ripristini l'elezione diretta.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede se si stia prendendo in esame il ricorso alla decretazione d'urgenza e se il rinvio sia di un anno o a data incerta.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che si sta valutando di rinviare le elezioni di un anno, affinché ci sia tempo sufficiente per l'entrata in vigore della nuova disciplina.

Il **PRESIDENTE** osserva che, in tal caso, gli attuali Presidenti e consigli provinciali resterebbero in carica per un ulteriore anno.

Dopo aver confermato l'organizzazione dei lavori stabilita nella seduta di ieri, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(207) GIORGIS e altri. - Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene particolarmente opportuno affrontare il tema della piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, sul quale confida che si potrà pervenire a una convergenza molto ampia. Si tratta infatti di questioni fondamentali per il funzionamento della democrazia, essendo indiscutibile il ruolo che i partiti svolgono per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, predisponendo le condizioni materiali necessarie per l'effettivo esercizio di questo diritto. Sono i partiti, infatti, che si fanno carico di organizzare le occasioni di confronto e di compiere una sintesi delle diverse istanze. Al fine di superare la sfiducia causata nell'opinione pubblica da comportamenti criticabili e per riacquistare credibilità, è necessario stabilire condizioni minime comuni per il funzionamento dei partiti, come previsto appunto dall'articolo 49 della Costituzione. Il disegno di legge in esame, quindi, intende riordinare tutta la disciplina vigente in materia stratificatasi negli anni, con particolare riferimento alle norme per assicurare la democrazia interna e per garantire la trasparenza delle modalità di finanziamento e della gestione delle risorse. Da questo punto di vista, in particolare, sarebbe auspicabile una particolare sobrietà, contenendo l'importo delle erogazioni liberali, sia in considerazione della grave crisi economica in atto, sia per fare in modo che la politica conservi la propria indipendenza dall'economia.

Auspica che sia possibile procedere nell'esame del disegno di legge con atteggiamento costruttivo e senza cedere a eventuali critiche di carattere demagogico, con i tempi e le modalità che si riterranno necessari, nell'intento di svolgere un servizio per il bene del Paese, affinché la partecipazione democratica non si riduca alla sola espressione del voto.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal senatore Giorgis, in quanto la libertà, se non se ne regola l'esercizio, sconfinava nel puro arbitrio.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 Stelle ha sempre considerato la trasparenza un cardine fondamentale del proprio agire politico. A proposito del finanziamento pubblico dei partiti, ricorda che un'ampia percentuale dei partecipanti al *referendum* del 1993 si espresse a favore della sua abrogazione, soprattutto a causa del sentimento di indignazione provocato dai gravi e diffusi casi di corruzione politica che erano stati accertati. Successivamente, tuttavia, sono stati posti in essere alcuni espedienti per aggirare questa abrogazione. A ciò si aggiunga che, a suo avviso, alcuni provvedimenti dell'attuale Governo rischiano di mostrare una minore intransigenza rispetto ad alcune forme di malcostume.

In questo quadro, quindi, la riproposizione della questione del finanziamento ai partiti può risultare particolarmente complessa, come paventato dal senatore Giorgis, anche in considerazione della difficile situazione economica.

Chiede pertanto che si proceda nell'esame del disegno di legge nel modo più scrupoloso possibile, ricorrendo anche all'audizione di esperti per valutare la situazione attuale e l'impatto di eventuali modifiche. Si riserva, inoltre, di presentare un disegno di legge del proprio Gruppo.

Il sottosegretario Wanda FERRO riconosce che, nel corso degli anni, non si è garantita la semplificazione e la trasparenza delle norme relative al funzionamento dei partiti, che sono alla ricerca di un recupero di credibilità nei confronti dell'opinione pubblica.

Ritiene quindi condivisibile l'iniziativa del senatore Giorgis, con il disegno di legge in titolo, su cui auspica che si svolga una discussione ampia e senza cedere a condizionamenti di carattere demagogico. Non è più rinviabile, a suo avviso, l'adozione di regole chiare e trasparenti per fornire ai partiti gli strumenti necessari per svolgere il loro ruolo.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) assicura la disponibilità del proprio Gruppo ad approfondire il tema in esame con un approccio equilibrato, nella consapevolezza che, da un lato, occorre garantire alla politica le risorse necessarie per il suo funzionamento e, dall'altro, è indispensabile assicurare la massima trasparenza sulle erogazioni di denaro e sulla loro gestione.

Sottolinea che i fenomeni corruttivi nulla hanno a che fare con il finanziamento pubblico dei partiti, che invece è di per sé tracciabile e quindi trasparente. A tale riguardo, ritiene opportuno evitare di introdurre restrizioni eccessive per non ostacolare le contribuzioni di quei soggetti privati che magari preferiscono mantenere l'anonimato nei confronti dell'opinione pubblica.

Concorda pertanto sullo svolgimento di audizioni per un adeguato approfondimento di tutte le

questioni emerse nel dibattito.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*), intervenendo a titolo personale, ritiene inopportuna la riduzione da 100.000 a 50.000 euro annui del contributo in favore dei partiti politici, prevista all'articolo 3 del disegno di legge in esame. A suo avviso, non bisognerebbe ostacolare i soggetti che intendono volontariamente finanziare un partito, purché vi siano regole chiare e controlli certi.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che il rischio di un condizionamento dell'azione politica, persino da parte della criminalità organizzata, è attuale e ancora più concreto laddove i partiti politici sono deboli. Concorda sulla opportunità di un dibattito approfondito, anche svolgendo un adeguato ciclo di audizioni, purché si proceda speditamente. Si potrebbe quindi indicare un termine per proporre i soggetti da audire, in modo che alla ripresa dei lavori a gennaio sia possibile svolgere le audizioni ed eventualmente, entro un mese e mezzo, passare all'esame degli emendamenti.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*), rilevando una sostanziale convergenza tra i partiti di maggioranza e una parte dell'opposizione sui temi oggetto del dibattito, ribadisce la richiesta di procedere con la giusta ponderazione.

La senatrice [GELMINI](#) (*Az-IV-RE*) osserva che il tema riguarda non solo la trasparenza del finanziamento dei partiti, che pure è un argomento molto significativo, ma anche la garanzia del rispetto della democrazia interna, che assume particolare rilievo in una fase in cui si delinea un'impostazione in senso leaderistico di diversi partiti, di tutti gli schieramenti.

Auspica quindi che, nelle audizioni, sia approfondito anche questo aspetto e che si tenti di trovare soluzioni coerenti con tali cambiamenti avvenuti all'interno dei partiti e nella situazione politica nel complesso.

Il [PRESIDENTE](#) assicura di non avere assolutamente l'intenzione di limitare il dibattito. Ritiene che si potrebbe fissare il termine per proporre l'elenco degli auditi per il 10 gennaio. Nel frattempo, vi sarebbe il tempo per la presentazione di eventuali ulteriori disegni di legge.

Pur concordando sulla opportunità di audire esperti per l'individuazione di soluzioni tecniche, sottolinea che alla politica spetta il compito di stabilire l'indirizzo da seguire per la definizione della normativa.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene che il 10 gennaio sia un termine eccessivamente breve, considerati gli impegni per l'approvazione della manovra e la sospensione per le prossime festività natalizie.

Accogliendo i rilievi della senatrice Maiorino, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 14 di lunedì 16 gennaio il termine entro il quale i Gruppi sono invitati a indicare i nominativi dei soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 dicembre.

La relatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) propone, prima di procedere a ulteriori audizioni, di acquisire il lavoro svolto nella scorsa legislatura, quando è stato esaminato un disegno di legge di analogo tenore (AS 2229), il cui *iter* non si è concluso a causa della fine anticipata della legislatura. Del resto, la questione è la medesima, ma la situazione si è aggravata perché i bilanci dei Comuni stanno risentendo anche dell'aumento dei costi per la crisi energetica.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene ragionevole la proposta della relatrice. Segnala l'opportunità di prevedere il tempo necessario per consultare il materiale predisposto nella scorsa legislatura, prima di chiedere eventuale nuove audizioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.

Il sottosegretario Wanda FERRO avverte che sul tema in oggetto è necessario coinvolgere anche il

Ministero dell'economia e delle finanze, quanto al riparto delle risorse da destinare agli enti locali.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che a tutti i componenti della Commissione sarà inviata la documentazione raccolta nella scorsa legislatura, in modo che sia possibile verificare se le informazioni sono esaustive o se è necessaria qualche integrazione.

Pertanto, alla ripresa dei lavori si valuterà se svolgere un breve ciclo di audizioni o procedere all'esame del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(170) GASPARRI. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(312) MENIA e altri. - Ripristino della festività nazionale del 4 novembre

(390) Michaela BIANCOFIORE e Giovanna PETRENGA. - Ripristino della festività del 4 novembre quale Festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 dicembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta ha avuto inizio la discussione generale congiunta.

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) reputa opportuna una riflessione, considerato che già il 1° novembre è un giorno festivo e che quindi, con il ripristino della festività del 4 novembre, si rischierebbe di bloccare il sistema produttivo italiano per una settimana.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che solo i disegni di legge nn. 312 e 390 propongono esplicitamente di ripristinare un giorno festivo.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), nel riconoscere che il disegno di legge n. 170 lascia spazio a interpretazioni differenti, ritiene opportuna una interlocuzione con il proponente, il quale - ricorda - nel suo intervento in discussione generale aveva fatto riferimento alla necessità di ripristinare la festività del 4 novembre.

Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene che il senatore Gasparri intenda in realtà celebrare le Forze armate e prevedere specifici eventi nelle scuole, ma senza stabilire che quel giorno sia festivo.

Il [PRESIDENTE](#) riferisce di aver preso contatti per le vie brevi con il senatore Gasparri, che concorda sulla opportunità di rinunciare al ripristino della festività ed è disponibile, se necessario, a modificare in tal senso il disegno di legge n. 170.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottolinea come la sua parte politica rappresenti una minoranza linguistica che, in occasione della battaglia di cui si ricorda la vittoria italiana del 4 novembre, era schierata con l'Impero austroungarico. Esprime pertanto perplessità sul ripristino della festività, in quanto potrebbe avere spiacevoli implicazioni politiche.

Il [PRESIDENTE](#), nel comprendere le ragioni delle preoccupazioni espresse dal senatore Durnwalder, precisa che nel testo del disegno di legge non si fa riferimento a una specifica vittoria militare. Del resto, le due guerre mondiali hanno provocate ferite profonde all'interno della stessa Europa, trasformandosi sostanzialmente in guerre civili. Sarebbe, a suo avviso, inopportuno ignorare tali eventi, sebbene molto dolorosi, perché il ricordo è in realtà volto a evitare che per il futuro si ripetano simili tragedie.

In ogni caso, ritiene che con le precisazioni già fornite dallo stesso proponente del disegno di legge n. 170 si possa continuare nell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) prospetta la possibilità, per la prossima settimana, di convocare due sedute, nel pomeriggio di martedì 27 e nella mattinata di mercoledì 28 dicembre, al fine di rendere i rapporti alla 5a Commissione sulle tabelle di competenza riferite al disegno di legge di bilancio, subordinatamente alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo sulla programmazione dei lavori dell'Assemblea, anche in base ai tempi di trasmissione del disegno di legge di bilancio da parte della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,15.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 21 (ant.) dell'11/01/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 2023

21ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(57) ASTORRE e altri. - *Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

(203) SILVESTRONI e altri. - *Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

(367) ROMEO e altri. - *Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

(417) Licia RONZULLI e altri. - *Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 10 gennaio.

Il **PRESIDENTE** avverte che, sul tema oggetto della discussione, è stato presentato, ma non ancora assegnato alla Commissione, il disegno di legge n. **443** ("Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana"), a prima firma della senatrice Valente. Ricorda, inoltre, che è stata preannunciata la presentazione di due ulteriori disegni di legge, da parte dei Gruppi di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) annuncia di aver depositato ieri il disegno di legge n. **459** ("Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali"), a sua prima firma, che peraltro aveva già presentato nella scorsa legislatura.

Il **PRESIDENTE** osserva che, considerato l'elevato numero di disegni di legge da esaminare congiuntamente, sarà probabilmente necessario istituire un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(207) GIORGIS e altri. - *Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti politici, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti i partiti e i movimenti politici per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre 2022.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, su richiesta dei senatori Giorgis e Maiorino, era stato fissato, prima della pausa natalizia, un termine ampio per l'indicazione dei nominativi dei soggetti da audire, con scadenza alle ore 15 di lunedì 16 gennaio.

Rammenta altresì che sullo stesso argomento è stata preannunciata la presentazione di un disegno di legge da parte del Movimento 5 Stelle.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che anche il Gruppo di Forza Italia sta valutando l'opportunità di depositare un proprio testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Ministro dell'interno ha dato la propria disponibilità a rendere l'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero per le ore 13 di giovedì 19 gennaio.

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità sarà invece audito dalle Commissioni riunite 1ª e 10ª a partire dalle ore 12 di martedì 24 gennaio.

Propone quindi di sconvocare la seduta già prevista per le ore 14 di oggi, mercoledì 11 gennaio, rinviando eventualmente alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 12 gennaio, l'esame in sede consultiva degli eventuali emendamenti approvati relativi al disegno di legge n. [391](#) (decreto-legge n. 187 del 2022 - settori produttivi strategici).

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 11 gennaio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

